

S. 815



11 SET. 2012  
Geon. 1955  
Pop. 973

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SAVONA  
SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 2524.2008 R.C. CIV.

tra

IL CASO.it

elettivamente domiciliati in Savona, via Paleocopa 9/7 presso e  
nello studio dell'avv. Andrea Argenta che li rappresenta e  
difende, in forza di procura a margine dell'atto di citazione:

ATTORI=

contro

elettivamente domiciliato in Savona, via Montenotte 2/2 presso  
e nello studio degli avv. Paolo Verani Masin e Stefano Scarfi che  
lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente,

IL GIUDICE  
Dr. LUIGI ACQUARONE  
*Luigi Acquarone*

in forza di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

CONVENUTO=

\*\*\*\*\*

**CONCLUSIONI:**

L'avv. Andrea Argenta per parte attrice: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, *relectis contrariis*, previa remissione della causa in istruttoria ed accoglimento delle istanze tutte formulate nell'interesse degli attori, in accoglimento della presente domanda: 1) accertare e dichiarare che i contratti di conto corrente n. 1695 conto ordinario, n. 1696 conto anticipi e n. 1697 conto anticipi, stipulati tra

sono stati gestito dalla banca in modo non trasparente, essendo stati addebitati alla correntista, importi a titolo di interessi, commissioni e spese per valori sicuramente superiori a quelli effettivamente dovuti; 2) relativamente ai contratti di conto n. 1695 conto ordinario, n. 1696 conto anticipi e n. 1697 conto anticipi, accertare e dichiarare che: a) il contratto istitutivo e/o la lettera contratto non sono stati resi disponibili della banca; b) non risulta, pertanto, la pattuizione tra le parti delle condizioni regolanti i rapporti medesimi (tassi di interesse debitori e creditori, commissioni di massimo scoperto, spese, ecc.); c) non risulta che si tratti di rapporto di conto corrente con connesso contratto di apertura di credito in conto corrente; d) non risulta che la banca abbia regolarmente reso edotto il correntista dei resoconti periodici relativi al rapporto di conto corrente per cui

IL GIUDICE  
Dr. LUIGI ACQUARONE




è causa ed alle condizioni sugli stessi applicate; e) sono stati conteggiati interessi per il c.d. gioco delle valute poiché nel contratto in esame nulla è previsto circa l'antergazione e/o postergazione dei c.d. giorni di valuta; f) sono state conteggiate spese e commissioni forfetarie non determinate contrattualmente e, comunque, illegittimamente conteggiate; 3) relativamente ai rapporti di conto corrente per cui è causa accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità della clausola relativa agli interessi e, comunque, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi conteggiati in odio;

4) accertare e dichiarare che relativamente ai rapporti di conto corrente n. 1695 conto ordinario, n. 1696 conto anticipi e n. 1697 conto anticipi, sono stati conteggiati interessi superiori al tasso soglia, così come previsto dalla L. n. 108/1996 e dunque interessi usurari; 5) previo ricalcolo del rapporto di conto corrente per cui è causa accertare e dichiarare che risulta creditrice nei confronti della somma di € 38.365,59= o in quella differente emergente in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria; 6) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il

in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento della somma di € 38.365,59= o in quella differente emergente in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni tutti patiti e patendi dalla società attrice nella misura emergenda in corso di

IL GIUDICE  
Dr. LUIGI ACQUARONE



causa e, comunque, in misura non inferiore ad € 5.000,00=, oltre interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme liquidande; 7) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante protempore, al risarcimento dei danni tutti patiti e patendi dal signor \_\_\_\_\_ nella misura emergenda in corso di causa e, comunque, in misura non inferiore ad € 5.000,00=, oltre interessi e rivalutazione su tutte le somme liquidande; 8) protestate spese, diritti ed onorari".  
Gli avv. Paolo Verani Masin e Stefano Scarfi per parte convenuta: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*, dichiarare inammissibili, improponibili e comunque respingere in quanto infondate tutte le domande *ex adverso* formulate dalla \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ condannare \_\_\_\_\_ in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di causa".

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione datato 1.9.2008 \_\_\_\_\_ in proprio e quale legale rappresentante di \_\_\_\_\_ conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona

assumendo quanto segue: aveva intrattenuto con / \_\_\_\_\_ diversi rapporti e, segnatamente: conto corrente ordinario n. 1695 conto ordinario, conto anticipi e n. 1696 conto anticipi n. 1697; in relazione ai suddetti conti lamentava che: non era stato reso disponibile"

IL GIUDICE  
Dr. LUIGI ACQUARONE



dalla banca il contratto istitutivo del rapporto e non risultava, pertanto, la pattuizione tra le parti delle condizioni che lo regolavano (tassi di interesse debitore creditore, commissione di massimo scoperto, spese, ecc.), non risultava che si trattasse di conto corrente con connesso contratto di apertura di credito in conto corrente, non risultava che la banca avesse regolarmente reso edotto il correntista dei resoconti periodici relativi al rapporto di conto corrente ed alle condizioni applicate; erano stati conteggiati interessi non dovute per il c.d. gioco della valute ed erano state conteggiate spese e commissioni non contrattualmente determinate; ecceplvano, in particolare, la nullità della clausola relativa agli interessi, la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi (con violazione della normativa in materia di usura); alla luce dei rapporti dare-avere tra le parti risultava creditore nei confronti di ..... dell'importo di € 38.365,59=; ancora, a causa della condotta tenuta dall'istituto bancario, era a lui derivato un danno di cui domandava il risarcimento.

Chiedeva, pertanto, la condanna di

..... al pagamento dell'importo di € 38.365,59 oltre al risarcimento dei danni tutti subiti quantificati in € 5.000,00=.

Si costituiva in giudizio l

che nel merito contestava le avversarie argomentazioni; rilevava l'infondatezza delle doglianze di parte attrice, negava di avere incassato somme non dovute, indicava di avere operato in modo

IL GIUDICE  
Dr. LUIGI ACQUARONE



corretto e di non avere applicato interessi eccedenti i limiti di cui alla L. n. 108.1996 in materia di usura; negava, comunque l'esistenza dei danni lamentati da parte attrice.

Concludeva, pertanto, per la reiezione delle attoree domande.

Esperiti gli adempimenti di cui all'art. 183 C.P.C., il Giudicante, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 2.11.2010 disponeva procedersi a C.T.U. contabile nominando perito il dr. Roberto Benati.

Modificata la persona fisica del Giudicante con altra ulteriore ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 4.7.2011 veniva modificato il quesito inizialmente formulato; con altra ordinanza datata 16.2.2012, il Giudicante ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per assegnazione a sentenza; all'udienza del 11.5.2012 la causa veniva assegnata a decisione con concessione del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per eventuali repliche.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

ha sollevato un serie di eccezioni relativamente alla gestione dei conti da lui accessi presso

e, segnatamente: la mancata disponibilità da parte della banca del contratto istitutivo del rapporto e la conseguente mancanza della previsione delle condizioni che lo regolavano (tassi di interesse debitore creditore, commissione di massimo scoperto, spese, ecc.); il mancato invio da parte della

IL GIUDICE  
Dr. LUIGI ACQUARONE

assoluto la validità degli interessi determinati *per relationem*, purchè sia presente nelle condizioni negoziali un "(...) richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, e, nel caso di rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, l'esistenza di discipline vincolanti fissate su scala nazionale con accordi di cartello, restando altrimenti impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi, aggiungendosi che ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (...)" (Cass. n. 12276/2010).

Tali clausole, in ogni caso, sono divenute inoperanti a partire dal 9.7.1992, data di entrata in vigore della L. n. 154/1992 il cui art. 4 è stato poi trasfuso nell'art. 117 del D.L.vo n. 385/1993, che ha sancito la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione del tasso di interesse e, pur non incidendo, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso (Cass. S.U. n. 21095/2004).

IL GIUDICE  
Dr. LUIGI ACQUARONE



La nullità in esame, poi, non può essere sanata dalle successive comunicazioni delle variazioni del tasso periodicamente inviate dalla banca al cliente; in tal caso, infatti, gli interessi vanno considerati come pattuiti senza la forma scritta essendo irrilevante che il contratto sia stato sottoscritto in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154/1992 ed occorre pertanto una nuova specifica pattuizione negoziale sul punto espressamente sottoscritta dal correntista (ad es. Cass. n. 1287/2002; Cass. n. 4990/2002).

Risultano quindi nulle, anche relativamente ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore (giugno 1992) della L. 154/1992, sia le clausole che non prevedono una specifica pattuizione scritta del tasso degli interessi, ma un generico rinvio agli usi di piazza, sia le clausole legittimanti l'esercizio da parte della banca di un *ius variandi in peius*, rispetto al correntista, senza criteri di sufficiente, oggettiva e certa determinabilità del tasso applicato poi al rapporto.

La nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale delle poste debitorie per violazione del divieto di anatocismo imposto dall'art. 1283 C.C. è ormai affermato in modo unanime dalla giurisprudenza.

Con sentenza n. 12507/1999, la Suprema Corte, modificando il proprio orientamento ha attribuito alle consuetudini bancarie la diversa natura di usi negoziali evidenziando che le clausole anatocistiche sono basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito

IL GIUDICE  
Dr. LUIGI ACQUARONE





soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestar osservanza, operando in un certo modo, a una norma giuridica, nella convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico e tale principio è stato più volte ribadito (da ultimo ad es. Cass. n. 9695/2011).

Tuttavia, va osservato come poco tempo dopo la citata pronuncia della Suprema Corte n. 12507/1999, sia stata emanato il D. L.vo n. 342/1999, che con il proprio art. 25 ha inserito all'art. 120 T.U.B. il comma 2° (che attribuisce al C.I.C.R. il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi) e il comma 3 (che faceva salve le vecchie clausole anatocistiche, il quale ultimo venne peraltro dichiarato incostituzionale dalla Consulta che ne dichiarò l'illegittimità con sent. n. 425/2000).

Va dunque ritenuto che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del C.I.C.R., può ritenersi consentita solo per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti (sempre che, comunque, vi sia la stessa periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditor), per i contratti già in essere è prevista la possibilità di adeguamento contrattuale, ma senza effetti retroattivi.


In tal modo si delinea la questione sopra prospettata, occorrendo rilevare come secondo l'orientamento prevalente, a

IL GIUDICE  
Dr. LUIGI ACQUARONE

cui si ritiene aderire, i contratti già in essere al momento dell'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. non potevano essere adeguati con atto unilaterale della banca ma le clausole che prevedono l'anatocismo (purchè siano rese conformi alle regole stabilite dal T.U. bancario e dalla delibera C.I.C.R), dovevano essere rinegoziate, con la conseguenza che all'invalidità delle clausole anatocistiche doveva conseguire l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione (Cass. n. 24418/2010) non potendo neppure essere consentita la capitalizzazione annuale degli interessi passivi, in sostituzione di quella trimestrale.

Quanto alla cosiddetta commissione di massimo scoperto, specificamente prevista non può essere revocata in dubbio la validità di tale pattuizione, sotto il profilo della sua giustificazione causale, trovando il suo fondamento nell'esigenza di riconoscere nell'ambito dell'unitario rapporto instauratosi tra banca e cliente una duplice utilità in favore dell'accreditato: da un lato, l'erogazione effettiva dei fondi, a cui corrisponde generalmente in termini di controprestazione l'addebito degli interessi pattuiti; dall'altro, la contestuale messa a disposizione dei fondi stessi, con conseguente obbligo di erogare il credito a carico della banca a semplice richiesta da parte del cliente: detta clausola comporta invero un onere per la banca che è comunque costretta, a prescindere dal concreto utilizzo da parte dei clienti, a tenere a disposizione degli stessi una certa giacenza liquida e al contrario i beneficiari conseguono un sicuro vantaggio economico, potendo meglio gestire la propria liquidità

IL GIUDICE  
Dr. LUIGI ACQUARONE



banca dei resoconti periodici relativi al rapporto di conto corrente ed alle condizioni applicate; l'applicazione di tassi di interesse e condizioni negoziali univocamente stabiliti dall'azienda di credito e mai accettate, con particolare riferimento alla clausola relativa agli interessi e a quella della loro capitalizzazione trimestrale (con violazione della normativa in materia di usura) e conseguente nullità delle stesse.

In prima battuta dalla documentazione in atti prodotta da

non pare dubitabile che l'istituto di credito abbia regolarmente instaurato con parte attrice i rapporti negoziali relativi ai vari conti accessi ed abbia posto nella disponibilità del correntista sia il contratto istitutivo del rapporto che i successivi resoconti periodici con le relative condizioni applicate.

I conti correnti bancari intestati a n. 8118-25 conto ordinario misto, n. 8123-87 conto anticipi e n. 464397-58 conto anticipi (quest'ultimo con funzione di mero appoggio per anticipa fatture e quindi di fatto privo di alcuna autonomia) sono stati accessi in data 29.11.1999 e sono rimasti operativi rispettivamente fino al 12.9.2002.

Occorre preliminarmente illustrare e cercare di chiarire alcune problematiche proprie delle vertenze aventi ad oggetto la modalità di gestione di conti correnti da parte di istituti di credito con particolare riferimento alle questioni della capitalizzazione degli interessi e del superamento del tasso

IL GIUDICE  
Dr. LUIGI ACQUARONE



usurario degli stessi, anche in relazione al computo della c.d. commissione di massimo scoperto.

Circa la problematica del conteggio del tasso degli interessi esso, ove ultralegale, deve essere previsto con apposita pattuizione scritta come stabilito dall'art. 1284 c. 3° c.c., successivamente dagli artt. 3 e 4 della L. n. 154.1992 ed infine dall'art. 117 D.L.vo n. 385.1993.

Per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 154.1992 (8.7.1992), la giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso di ritenere che tali clausole sono nulle per contrasto con la previsione di cui all'art. 1346 C.C. poiché, riferendosi genericamente agli interessi usualmente praticati su piazza, non distinguono fra le varie categorie di essi e dunque non consentono di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi.

Con la clausola Interessi "uso piazza", quindi, il saggio di interessi resta indeterminato, mentre il richiamo ad elementi esterni deve avvenire rispettando criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, mancando un uso bancario che consente la preventiva ed esatta determinazione del saggio convenuto tra le parti: in particolare è stato affermato che la nullità del richiamo agli interessi praticati sulla piazza è dovuto alla mancanza di criteri certi, univoci e predeterminati di individuazione delle condizioni abitualmente praticate dai singoli istituti di credito (Cass. n. 13823.2002; Cass. n. 14684.2003); in sostanza non è esclusa in

IL GIUDICE  
Dr. LUIGI ACQUARONE


in considerazione della facoltà garantita di potere, in qualsiasi momento e senza preavviso, conseguire l'erogazione del credito, nei limiti dell'affidamento.

D'altra parte detta commissione non può essere equiparata agli interessi sul saldo debitore, con conseguente surrettizio aumento del tasso applicato poiché essa pur rappresentando un ulteriore frutto del godimento di un'altra somma, non matura in ragione del tempo di godimento stesso, ma a prescindere da esso e soltanto ove tale godimento vi sia, e quindi non può essere considerata il corrispettivo di una somma per il tempo dell'utilizzo, come è l'interesse, costituendo invece un costo aggiuntivo dell'utilizzo che prescinde dalla sua durata e, come detto, rappresenta il corrispettivo aggiuntivo di una caratteristica dell'operazione creditizia del tutto estranea e sconosciuta all'ordine concettuale e giuridico del mutuo e degli interessi.

In definitiva, la pattuizione avente ad oggetto la debenza della commissione di massimo scoperto ha piena e valida connotazione causale, come chiarito dalla Suprema Corte che l'ha definita quale remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma (Cass. n. 870/2006).

Da tale impostazione si evince come la commissione di massimo scoperto non possa essere sommata al tasso praticato al fine della valutazione dell'eventuale superamento della soglia di

IL GIUDICE  
Dr. LUIGI ACQUARONE



usura: detta tesi, sostenuta da Cass. Pen. n. 12028.2010 e da Cass. Pen. n. 28743.2010 secondo cui è necessario computare nel tasso usura la commissione di massimo scoperto, perché *"(...) nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, e quindi anche della commissione di massimo scoperto, che è costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito"* non appare convincente in quanto le Istruzioni della Banca d'Italia prevedevano espressamente che la commissione di massimo scoperto non entrasse nel calcolo del T.E.G. indicando che essa *"(...) è strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno scoperto di conto (...)".*

Ciò premesso va, peraltro, rilevato come la commissione di massimo scoperto debba comunque pur sempre essere determinata o determinabile risultando nulla ab origine in caso contrario.

In forza delle argomentazioni giuridiche sopra esposte e dei criteri in precedenza illustrati, alla luce dell'esame della documentazione in atti con particolare riferimento ai contratti di conto corrente intervenuti tra le parti e successive integrazioni ed in forza di quanto indicato nella C.T.U. contabile in atti redatta dal dr. Roberto Benati, il cui contenuto e lei cui

IL GIUDICE  
Dr. LUIGI ACQUARONE



conclusioni vanno integralmente condivisi e richiamati dal Tribunale, va osservato quanto segue.

I contratti istitutivi dei rapporti stabiliscono in modo esplicito i tassi di interesse applicabili a debito ed a credito del correntista e sono peraltro state rinvenute comunicazioni del datate 8.10.2000, utili al fine di consentire una variazione delle originarie condizioni del rapporto (pag. 6 C.T.U); non risulta individuata la modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto con conseguente esclusione della stessa nei periodi di applicazione (pag. 10 C.T.U); gli interessi applicati (in forza dei criteri in precedenza indicati) non risultano avere mai superato il tasso soglia (pag. 9 C.T.U).

In conclusione in applicazione di quanto sopra esposto risulta un residuo credito di ..... nei confronti di ..... pari a complessivi € 9.593,94=.

Appaiono poi destituite di fondamento le altre domande degli attori dirette al risarcimento danni.

In conclusione in relazione ai conti correnti oggetto di causa risulta residuare un credito di ..... nei confronti ..... pari a complessivi € 9.593,94=, oltre interessi legali decorrenti dalla data della radicazione della presente vertenza (18.9.2008) fino al saldo effettivo.

IL GIUDICE  
Dr. LUIGI ACQUARONE

Quanto alle spese processuali della presente vertenza, tenuto conto, da un lato, della parziale fondatezza della domanda di parte attrice di accertamento del proprio debito in misura inferiore a quanto risultante dalla documentazione dell'istituto bancario e, dall'altro, della reiezione delle ulteriori domande restitutorie di ben maggiori importi e risarcitorie da loro effettuate, ritiene il Giudicante che esistano giusti motivi per procedere a integrale compensazione.

Quanto alle spese di C.T.U. esse per i medesimi motivi, così come già liquidate in corso di causa, vanno integralmente compensate tra le parti.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

P.Q.M.

ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo

**DICHIARA**

la sussistenza a favore di

di un residuo credito nei confronti di

di € 9.593,94<sup>+</sup>, oltre interessi legali decorrenti dalla data del 18.9.2008 fino al saldo effettivo;

**COMPENSA**

Integralmente tra le parti le spese di lite;

**COMPENSA**

Integralmente tra le parti le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa.

IL GIUDICE  
Dr. LUIGI ACQUARONE





Sentenza esecutiva.

Così deciso in Savona il 11.9.2012

IL GIUDICE

Dott. LUIGI ACQUARONE



Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dante OLIVERI

Depositata in Cancelleria, il 11 SET. 2012

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dante OLIVERI

IL CASO.it

IL GIUDICE  
Dr. LUIGI ACQUARONE